



# COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

Regolamento modificato con  
la deliberazione C.C. n. 58 del 21/12/2011

Regolamento modificato con  
la deliberazione C.C. n. 32 del 30/09/2020

## REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

### Art. 1

#### Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

### TITOLO I

#### ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

### Art. 2

#### Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei

seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canoni raccolta e depurazione acque;
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Ogni altro tributo di nuova istituzione.

### **Art. 3**

#### Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

### **Art. 4**

#### Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

### **Art. 5**

#### Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle

deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

## TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

### **Art. 6**

#### Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale per un periodo non superiore a quattro anni.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i quindici giorni successivi all'accertamento medesimo.

### **Art. 7**

#### Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere

previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

### **Art. 8**

#### Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

### **Art. 9**

#### Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. il tasso di interesse da applicare per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali è fissato nella stessa misura di quello fissato con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, per i tributi erariali, anche per i periodi d'imposta e i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della L. n.133/99.

**Art. 10**  
Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
  - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
  - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

**Art. 11**  
Rappresentanza dell'ente in giudizio  
Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario

responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

## **Art. 12**

### Ripartizione del pagamento

1. Il contribuente può chiedere, la ripartizione del pagamento degli avvisi di accertamento tributari, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, secondo il seguente schema:

- a) Fino a € 250,00 nessuna rateizzazione
- a) Da € 250,01 a € 500,00 quattro rate mensili;
- b) Da € 500,01 a € 3.000,00 dodici rate mensili;
- c) Da € 3.000,01 a € 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- d) Oltre € 6.000,01 trentasei rate mensili;

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata in carta libera, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente, agli sportelli dei competenti uffici tributari o tramite invio per posta certificata al protocollo dell'Ente entro 6 mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento e comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive;

2. In caso di mancato pagamento, dopo esplicito sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori ripartizioni pagamento di singole rate inserite nei piani di ammortamento.

5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, da

calcolarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 9;

6. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 20.000,00 la ripartizione del pagamento è concessa previa presentazione di garanzia ritenuta idonea.

#### **Art 12 bis**

##### **Rimborsi**

1. Il funzionario responsabile delle singole entrate tributarie provvede al rimborso di somme non dovute o versate in eccedenza.
2. Non si provvede al rimborso nel caso in cui l'utente risulti debitore di somme di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente.

#### **Art. 13**

##### **CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative;
2. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione;
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali - l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.
4. Se l'ammontare della sanzione relativa ad uno specifico tributo sia predeterminata da un atto normativo in maniera fissa l'applicazione della sanzione seguirà le relative disposizioni normative;
5. Ogni qualvolta l'ammontare di una sanzione oscilla tra un limite minimo e massimo prestabiliti da un atto normativo, è necessario determinare la sanzione da applicare in concreto alla luce della gravità della violazione, la quale gravità è desunta secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

6. Nella graduazione della misura della sanzione di cui al comma precedente, si rispettano anche i seguenti criteri:
- a) la violazione è considerata *poco grave* qualora il contribuente abbia presentato o rettificato la denuncia, dichiarazione o comunicazione spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, ovvero qualora il contribuente abbia effettuato il versamento spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, in questo caso si applica la sanzione minima prevista dalle relative disposizioni normative;
  - b) la violazione è considerata *grave* qualora l'omissione o l'infedeltà della denuncia, dichiarazione o comunicazione, ovvero l'omesso o parziale versamento, sono accertate dall'ufficio, senza alcuna collaborazione da parte del contribuente, in questo caso si applica la sanzione pari al valore medio fra il valore minimo e massimo previsti dalle relative disposizioni normative;
  - c) la violazione è considerata *molto grave* qualora, sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si accerti uno stato di illegalità protrattosi per più di un anno, in questo caso si applica la sanzione massima prevista dalle relative disposizioni normative;
7. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:
- a) il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
  - b) il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
  - c) la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
  - d) la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**Art. 13 – bis**  
Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune possono chiederne, mediante presentazione di apposita istanza, ed entro il termine di 5 anni dalla constatazione del credito, la compensazione con altre imposte comunali a loro carico ancora insolte e per le quali si è già provveduto all'accertamento tributario.



2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata deve contenere le seguenti notizie:

- L'ammontare e la tipologia dell'imposta a credito che si intende compensare;
- I motivi che hanno originato il credito;
- Il debito complessivo che si vuole compensare e il riferimento all'avviso di accertamento notificato.

3. Il debito non si intende estinto senza preventiva approvazione della compensazione da parte dell'ufficio tributi.

4. E' fatta comunque salva la possibilità di richiedere il rimborso ai sensi del precedente art. 12-bis

### **Art. 13 – ter** **Ravvedimento operoso**

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente può versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:

- a. La somma omessa
- b. L'importo della sanzione calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa ai sensi dell'art 13 del DLgs 472/97 e ss.mm.ii.;
- c. Gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al pro-rata temporis, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento;

### TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

#### **Art. 14** Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

**Art. 15**  
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

**Art. 16**  
Abbandono del credito

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo dovuto comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato fino al 31.12.97 in Euro 17,00;
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo per l'intero ammontare;
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. il citato importo di Euro 17,00 si considera automaticamente modificato qualora il Ministero delle Finanze con apposito regolamento previsto dall'art.16, comma2 della L. 23 agosto 1998 n.146 disponga l'elevazione del suddetto.

**Art. 17**  
Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

**Art. 18**  
Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.